



Associazione no profit
"Progetto Aiuta un Cane a Vivere"
Strada Consorziale per Nerviano, 13
21040 Origgio (VA)
CF. 9758 2730 152

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"Progetto Aiuta un Cane a Vivere"

CODICE FISCALE 97582730152

COSTITUITA IL 16/02/2011

Ordine del giorno: MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 31 del mese di Luglio dell'anno 2019 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

Alle ore 21.00 il Presidente dell'associazione "Progetto Aiuta un Cane a Vivere" dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario la sig.ra Cuter Talita.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 16 soci su un totale di 16 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV.

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti.

Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 22.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO

Reg.ta a Busto A. il **- 9 AGO 2019**

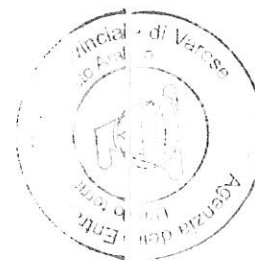
al n° 1178 Serie 3

Per delega del Direttore provinciale

Il Funzionario
Fabiana Castiglioni

Il Segretario





Associazione no profit
"Progetto Aiuta un Cane a Vivere"
Strada Consorziale per Nerviano, 13
21040 Origgio (VA)
CF. 9758 2730 152

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO
allegato A all'atto
registrato il 9 AGO 2019
al n° 1178 Serie 3

Per delega del Direttore provinciale

Il Funzionario
Fabiana Castiglioni

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO



ART. 1
(Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Progetto Aiuta un Cane a Vivere" ODV assume la forma giuridica di organismo di Volontariato, non riconosciuto, apartitico e aconfessionale.
2. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.
3. La durata dell'Organizzazione è illimitata.
4. L'Organizzazione ha sede a Origgio e può costituire sedi secondarie.
5. Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con la deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con la sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

ART. 2
(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

1. L'Organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. L'Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità:
 - L'Organizzazione ispirandosi ai principi dell'animalismo, si prefigge come scopo principale di agire attivamente in difesa degli animali e dei loro diritti e di sensibilizzare l'opinione pubblica per promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.
3. L'Organizzazione nasce con l'obiettivo di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali randagi, domestici e di affezione, a qualsiasi specie appartengano, con particolare riguardo ai cani e ai gatti.
4. Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l'Organizzazione di propone di:
 - Promuovere campagne d'informazione e sensibilizzazione per difendere i diritti degli animali anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, conferenze, raccolte firme ecc.
 - Promuovere iniziative sociali, anche in collaborazione con i Comuni, per la prevenzione del randagismo e la lotta all'abbandono e a qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali.
 - Nel rispetto delle caratteristiche proprie della specie, programmare interventi al fine di sterilizzare, soccorrere, assistere, riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati; promuovere l'adozione/affidamento responsabile, anche attraverso siti web o altro, presso soggetti che diano garanzia di buon trattamento, oppure ospitandoli c/o strutture pubbliche o private.
 - Sostenere persone singole o altre associazioni che si occupino della cura e del mantenimento di animali d'affezione;
 - Favorire e promuovere la nascita di rifugi, asili di riabilitazione fisica, pensioni e/o qualunque altra struttura adatta a operare per l'accoglienza, l'assistenza, la cura e la riabilitazione degli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici, contribuendo eventualmente anche alla loro gestione, mettendo a disposizione i propri volontari.
 - Organizzare raccolte cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati.
 - Organizzare corsi gratuiti di addestramento per cani.
5. L'Organizzazione, fermi restando l'oggetto sociale e le finalità come sopra descritte, si ispira nelle sue attività ai principi di affinità, empatia e solidarietà verso tutte le specie viventi del pianeta e al sentimento di fondamentale unità e interdipendenza tra di esse.
6. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni professionali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
7. L'Organizzazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati

dalla normativa di legge.

8. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

9. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

10. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

1 Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2 All'Organizzazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

3 Gli aderenti sono divisi in fondatori, ordinari e onorari.

4 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

5 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Organizzazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

6 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Organizzazione.

7 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

8 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Organizzazione.

9 Ciascun aderente di maggiore età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione.

10 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Organizzazione e il numero degli aderenti è illimitato.

11 La qualifica di aderente si perde per:

- Dimissioni volontarie;
- Sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'Organizzazione;

- morosità;

12 La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

13 La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'Organizzazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Odv.

14 L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

15 Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

16 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

- 1 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
- 2 Gli aderenti hanno il diritto:
 - di partecipare alle assemblee (se in regola col pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
 - all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
 - di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
 - di accedere ai documenti e agli atti dell'Organizzazione;
 - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- 3 Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno, animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Organizzazione.
- 4 Gli aderenti hanno l'obbligo di:
 - osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
 - versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
 - svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Organizzazione.
- 5 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.
-

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

- Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo
 - Organo di revisione
- Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'assemblea)

- L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
- E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
- L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
- I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

1. L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari.
2. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente (o più Vicepresidenti).
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora fossero assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione

scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con un altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista della riunione.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 4 mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
9. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
10. Compete al Consiglio Direttivo:
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Organizzazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
 - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - assumere personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - istituire gruppi a sezione di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e delle Assemblee;
 - nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Organizzazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
11. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

12 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

ART. 16
(Il Presidente)

1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica 3 anni.

2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - può aprire e chiudere i conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Organizzazione;
 - conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
 - in caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- 3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
- 4 Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

1.E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19
(Libri sociali)

1.L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 20

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

- I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
- I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale

del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

1. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le

persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L3. l'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.